

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 198

DGR n. 1189 del 18/07/2017 “Integrazione e modifica alla DGR n.1859 del 30/11/2016 - Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida. - Disciplina di attuazione del comma 3, art. 66 del medesimo regolamento”. Revoca parziale ex art. art. 21 quinquies L.241/90.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Filiere produttive e confermata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante,

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca disposizioni inerenti l'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli e, in particolare, disciplina il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare ai comma 3 dell'articolo 66 “Reimpianti” recita testualmente *“L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata”*;
- il Reg. delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, in particolare all'art. 4 “restrizioni al reimpianto” recita testualmente *“Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta”*.
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 7 aprile 2015 reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 riguardo il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

VISTI:

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 dicembre 2010, che approva le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010 per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 febbraio 2015, n. 1213, che fissa, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15 dicembre 2015 n. 12272,

che approva le disposizioni nazionali di attuazione dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- la circolare attuativa di AGEA prot. ACIU 2016 n. 49 del 01/02/2016, che adotta le disposizioni nazionali di attuazione del citato decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015;
- la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE - PIUE 07 n. 0005852 del 25/10/2016 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1189 del 18 luglio 2017 e, in particolare, la modifica del punto 6 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n. 1859 del 30 novembre 2016 pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016, approvata sulla base delle note pervenute dalle organizzazioni professionali agricole *Coldiretti Puglia, Confederazione Italiana Agricoltori-Puglia, Confagricoltura Puglia, Copagri Puglia* con le quali le stesse organizzazioni, richiamandosi all’art. 66 comma 3 del predetto reg. (UE) n. 1308/2013, raccomandavano affinché le autorizzazioni al reimpianto fossero concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole;

DATO ATTO che sono pervenute:

- la nota presentata dalla *Coldiretti Puglia* del 31/01/2018 acquisita al prot. n.725 AOO155/01.02.2018 31/01/2018, con la quale la stessa riprende la propria raccomandazione inviata in data 25/05/2017, acquisita al prot. n. 343 del 25/05/2017, chiedendo di voler individuare modalità operative che possano evitare contenziosi e incertezze in attesa del nuovo DM in discussione sulle autorizzazioni degli impianti vigneti;
- la nota presentata da *Confederazione Italiana Agricoltori-Puglia* del 31/01/2018 acquisita al prot. n. 734 AOO155/01.02.2018 con la quale la stessa esprime un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nella propria nota del 23/05/2017, acquisita al prot. n. 3522 del 25/05/2017, chiedendo di annullare, la delibera di G.R. n.1189 del 18/07/2017 nella parte in cui si modifica l’Allegato A - punto 6 della D.G.R. n.1859 del 30/11/2016 pubblicata sul BURP n.147 del 22.12.2016 eliminando la parte di seguito riportata: “il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un’autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell’autorizzazione e nell’ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi”;
- la nota presentata dalla *Confagricoltura Puglia* del 31/01/2018 acquisita al prot. n.723 AOO155/31.01.2018, con la quale la stessa esprime un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nella propria nota del 23/05/2017, acquisita al prot. n. 4036 del 31/05/2017, chiedendo di annullare, la delibera di G.R. n.1189 del 18/07/2017 nella parte in cui si modifica l’Allegato A - punto 6 della D.G.R. n.1859 del 30/11/2016 pubblicata sul BURP n.147 del 22.12.2016 eliminando la parte di seguito riportata: “il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un’autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell’autorizzazione e nell’ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi”;
- la nota presentata dalla *Confcooperative Puglia* del 31 gennaio 2018 acquisita al prot. n. 724AOO

155/31.01.2018, con la quale la stessa chiede di annullare, la delibera di G.R. n.1189 del 18/07/2017 nella parte in cui si modifica l'Allegato A - punto 6 della D.G.R. n.1859 del 30/11/2016 pubblicata sul BURP n.147 del 22.12.2016 eliminando la parte di seguito riportata: *“il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell'autorizzazione e nell'ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi”;*

CONSIDERATO:

- che il procedimento amministrativo per la DGR n. 1189/2017 è stato promosso in ottemperanza al suddetto art. 66 comma 3 del Reg. UE 1308/2013 che recita *“L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65”;*
- quattro organizzazioni professionali hanno ritenuto, per varie motivazioni, di voler esprimere un orientamento diverso rispetto a quello contenuto nelle raccomandazioni che hanno promosso la DGR 1189/2017 con riferimento alla modifica del punto 6 dell'Allegato A della Delibera di Giunta n. 1859 del 30 novembre 2016 pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016.

RITENUTO per quanto precede:

- che si palesino le condizioni di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/90 per ragioni di sopravvenuto interesse pubblico in quanto si fanno proprie le raccomandazioni pervenute dalle suddette organizzazioni professionali;

Per quanto sopra, SI PROPONE:

- di revocare la seguente disposizione della delibera di G.R. n.1189 del 18/07/2017:

“di modificare l'Allegato A della D.G.R. n.1859 del 30/11/2016 pubblicata sul BURP n.147 del 22.12.2016 come di seguito riportato:

il punto 6 viene sostituito come segue:

“6. Procedimento di impianto/reimpianto

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione per nuovi impianti può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda. Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell'autorizzazione e nell'ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta a Registro.”

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi Illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di revocare la seguente disposizione della delibera di G.R. n.1189 del 18/07/2017:

“di modificare l'Allegato A della D.G.R. n.1859 del 30/11/2016 pubblicata sul BURP n.147 del 22.12.2016 come di seguito riportato;

il punto Sviene sostituito come segue:

“6. Procedimento di impianto/reimpianto

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione per nuovi impianti può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda. Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell'autorizzazione e nell'ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta a Registro.”

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO